

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- Procedimento n. 6592/2024 R.G.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

B.1

1	AIRO'	LORENZO	nt. 19/04/1967	
2	AMADEI	DAVIDE	17/08/1981	
3	ARCABASCIO	SALVATORE	07/08/1977	
4	BELLAVIA	ANTONIO	07/02/1977	
5	BRANCATISANO	PASQUALE	02/12/1967	
6	CAMERA	MICHELE	15/10/1975	
7	CASALE	STEFANO	11/12/1978	
8	CATALDI	FRANCESCO	31/10/1966	
9	CUCCHIARA	PIETRO	25/06/1985	
10	DI TRAPANI	GIANFILIPPO	27/04/1976	
11	IORETTI	GIUSEPPE	14/03/1974	
12	GIUFFRIDA	IGNAZIO	28/10/1971	
13	GRASSETTI	ANDREA	23/09/1965	
14	GRAVANO	GIUSEPPE	04/12/1980	
15	LA CORTE	VINCENZO	05/11/1981	
16	LAURENZANO	GIUSEPPE	19/06/1973	
17	LICATA	RAIMONDO	17/06/1981	
18	MESSINA	GIUSEPPE	22/02/1976	
19	PASTORE	GIUSEPPE FRANCESCO	14/07/1976	
20	PREZIOSA	GIROLAMO	08/08/1985	
21	PROIETTO RUSSO	ALFIO	27/09/1975	
22	ROSSETTI	ALESSANDRO	24/08/1973	

23	SEMINERIO	ANGELO	24/01/1967	
24	STUTO	ROSARIO	20/06/1979	
25	TODISCO	FRANCESCO	15/03/1970	
26	TUCCIO	RICCARDO	19/10/1971	
27	VERONESE	MATTEO	10/11/1976	

B.2 Amministrazione appellata: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore.

C) Provvedimenti impugnati in primo grado.

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A., dispone alla lettera A. che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."
- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Con il ricorso innanzi al Tar del Lazio, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui si dispone che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente valutazione del servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 6 per ogni anno.

D) Provvedimento giurisdizionale impugnato in appello.

sentenza breve n. 14726/2024 REG.PROV.COLL emessa dal Tar Lazio - sede di Roma- Sezione III- nel procedimento n. 7251/2024 REG.RIC., pubblicata il 18/07/2024 e non notificata che ha respinto il ricorso con condanna alle spese.

E) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

Error in iudicando per errata interpretazione della normativa primaria che disciplina la fattispecie. Erroneità della condanna alle spese.

Con ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti hanno contestato la legittimità del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A Tabella valutazione titoli, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, ha escluso dai servizi valutabili per intero il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

Nella specie laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, detto servizio è valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Detta regolamentazione si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento, in particolare con il disposto di cui agli articoli 485 e 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 secondo cui: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

Tale assunto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto la piena validità e valutabilità del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di lavoro attraverso un'interpretazione integrata dell'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (riguardante il riconoscimento del servizio agli effetti della

carriera) e dell'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010, commi 1 e 2 (riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato, che ha affermato il principio della valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina come titolo utile purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio.

Con il ricorso in appello è stato contestato l'Error in iudicando per errata interpretazione della normativa primaria e l'erroneità della condanna alle spese stante il contrasto esistente in giurisprudenza.

F) CONTROINTERESSATI.

Tutti i soggetti che hanno fatto domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027 e risultano iscritti nelle stesse e che in virtù dell'accoglimento dell'appello potrebbero vedere mutata la propria posizione.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato".

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n. 1054/2024 emesso in data 28/08/2024 (pubblicato in pari data) dal Consiglio di Stato - Sezione Settima, nel procedimento n. 6592/2024 R.G.

Si allega:

1. decreto del Presidente del CDS n. 1054/2024 pubblicato il 28.8.2024.

Favara, 11 settembre 2024

Avv. Giuseppe Limblici